*[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. xxxx/ 2016 di R.G. ed avente ad oggetto:

domanda di accertamento con condanna in materia bancaria

**TRA**

**SOCIETA’ CORRENTISTA**;

**ATTORI**

**E**

**BANCA CESSIONARIA,** quale cessionaria del ramo di azienda di **BANCA CEDENTE** (in forma abbreviata **BANCA OMISSIS**);

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**: come da verbale di udienza del 18 Gennaio 2022 e da scritti conclusionali depositati dalle parti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, notificato in data 14.05.2016, la **SOCIETA’ CORRENTISTA** attrice, unitamente ai garanti, (omissis) convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la **BANCA INCORPORATA, BANCA CEDENTE** in acronimo “**BANCA OMISSIS”** deducendo:

- di aver stipulato con la **BANCA INCORPORATA** (poi fusa in **BANCA CEDENTE**) il contratto di conto corrente n. 117 e che alla data del 31.12.2011 presentava un saldo finale passivo di € 91.756,25;

- che, in corso di rapporto, veniva garantita fideiussione dai sigg.ri (**omissis**) questi ultimi quali eredi del fideiussore (**omissis**);

- che da una disamina degli estratti conto, la Banca avrebbe incassato, secondo la prospettazione attorea, somme non dovute a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi maturati in conseguenza della capitalizzazione trimestrale; - che la Banca avrebbe omesso di inviare al correntista le comunicazioni inerenti alle variazioni dei tassi d’interesse sostenendo la conseguente invalidità dei tassi d’interesse applicati per omessa pubblicità;

- che gli attori deducevano, pertanto, la nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti anche con riferimento alla decorrenza delle valute.

Di conseguenza, gli attori, formulavano le seguenti conclusioni:

“*“A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto bancario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra parte attrice e la Banca, con particolare riferimento alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato, successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;*

1. *ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;*
2. *ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti bancari di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.*
3. *ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare- Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;*
4. *DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;*
5. *ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;*
6. *In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la legittimità dell'anatocismo, perchè contratto di apertura di credito sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000 ACCERTARE che l'Istituto convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte*

*alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la Banca ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole.*

1. *CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, ovvero alla rettifica previa rideterminazione del saldo del rapporto del conto corrente per cui è causa, che si quantifica in € 125.374,45 o in quella maggiore o minore somma così come sarà quantificata in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;*
2. *ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;*

*L) CONDANNARE in ogni caso la convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta assunta ex adverso, danni da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale finanche in via equitativa;*

*O) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.*

*In via istruttoria*

*Si chiede ammettersi CTU contabile che, sulla scorta della documentazione versata in atti, ricostruisca il rapporto di c/c bancario specificato nella domanda introduttiva tenendo conto delle eccezioni tutte sollevate con la presente domanda”.*

Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 01.09.2016, la **BANCA CEDENTE** impugnando e contestando la domanda attorea, eccependone l’improcedibilità, l’inammissibilità, la prescrizione ed in ogni caso, nel merito, l’infondatezza in fatto ed in diritto, oltre che la mancanza di prova delle medesima.

Così instauratosi il contraddittorio, la causa proseguiva con la concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., all’esito dei quali, a scioglimento di riserva, veniva ammessa la consulenza tecnica contabile richiesta da parte attrice.

Veniva affidato incarico peritale al nominato CTU Dott. (omissis), che provvedeva all’espletamento dell’incarico affidato e, all’esito del relativo

contraddittorio tecnico, depositava la relazione peritale.

In data 21.04.2021, si costituiva in giudizio la **BANCA CESSIONSARIA** quale interventore volontario ai sensi degli artt. 105 e 111 c.p.c., in quanto cessionaria del ramo di azienda di **BANCA CEDENTE**, giusto atto di cessione del 19/02/2021 a rogito Notaio **OMISSIS** di Milano. rep. n. xxxx, racc. xxxx, chiedendo

l’estromissione di **BANCA CEDENTE** dal presente giudizio per effetto della cessione del ramo di azienda.

All’udienza del 18.1.2022, all’uopo fissata, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla convenuta.

In particolare, parte convenuta ha eccepito che l’atto introduttivo fosse nullo per carenza dell’*editio actionis*.

In contrario, giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., determinano nullità dell’atto di citazione, tra l’altro, l’assoluta incertezza del *petitum* e la mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.

Nella specie, l’atto di citazione contiene sia l’indicazione del *petitum* – avendo l’attore puntualmente riportato, nelle conclusioni, la richiesta di condanna dell’istituto di credito al pagamento della somma, quantificata nella misura di euro 125.374,45 corrispondente all’ammontare delle competenze illegittimamente addebitate in costanza di rapporto – sia della *causa petendi*.

Al riguardo, va osservato che, nell’atto introduttivo, è chiaramente indicato il numero identificativo del rapporto di conto corrente, posto a fondamento della domanda, ed, inoltre, risultano esplicate, in maniera sufficientemente univoca, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le conclusioni poi rassegnate dalla medesima parte.

Alla luce degli elementi essenziali indicati nell’atto di citazione, seppur caratterizzato da eccessivi riferimenti giurisprudenziali non supportati da altrettante specificazioni in punto di fatto, può ritenersi in ogni caso superata la dedotta eccezione di nullità.

Nel merito le domande di parte attrice vanno rigettate per le ragioni di seguito indicate.

Parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale dell’avverso diritto. Entrambe le censure sono infondate.

Sotto il primo profilo, giova rimarcare che, nella specie, il riferimento all’art. 2948 n. 4 c.c., a tenore del quale si prescrivono in cinque anni gli interessi, è inconferente, in quanto l’attrice non ha affatto invocato il pagamento degli interessi, ma ha chiaramente esercitato un’azione di accertamento della parziale nullità dei rapporti di conto corrente bancari, per contrarietà di essi a norme imperative, e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla banca in applicazione di dette previsioni negoziali.

Orbene, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile, quella di ripetizione di indebito oggettivo è, invece, soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Sul punto, la difesa dell’istituto di credito ha, in comparsa di costituzione, sostenuto che il *dies a quo* del citato termine debba individuarsi nella data di annotazione nel conto di ciascuno degli addebiti, a titolo di interessi, commissioni e spese, che si assume illegittimo.

Ha, quindi, rilevato che, risalendo l’apertura del rapporto in questione all’anno 2000, l’azione debba ritenersi prescritta, poiché la notifica dell’atto introduttivo interveniva nel 2016 e, quindi, oltre il decennio.

Ritiene il Tribunale che la deduzione difensiva della convenuta non meriti di essere condivisa.

Infatti, l’eccezione va esaminata alla luce dei principi espressi dalla S.C. nella nota sentenza n. 24418/2010, dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78/12, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10), - che stabiliva che « In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa ».

Ciò posto, nella sentenza n. 24418/10, le Sezioni Unite della Cassazione affermavano testualmente che: “... *non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l’attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza della accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato effettuato*”; e, ancora: “ *se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il* *correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono registrati*”.

Pertanto, i principi di diritto enucleabili dalla sentenza innanzi richiamata sono i seguenti: non può esservi ripetizione se non sussiste pagamento; il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dell’annotazione in conto, solo se il versamento affluisce su un conto passivo non affidato ovvero su di un conto affidato il cui saldo debitore supera i limiti dell’affidamento; diversamente, quando si tratti di versamenti ripristinatori della provvista, cioè effettuati entro i limiti del fido oppure in presenza di conto attivo, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.

Ciò posto, bisogna altresì, rilevare che, in termini generali, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.

Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. "restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa" (Cass. n. 16326/2009).

L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui si discute, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 4518/14, ha chiaramente interpretato i principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia delle sezioni unite, stabilendo che “*i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate*”.

Nella specie, parte convenuta, non ha invocato la natura solutoria dei versamenti eseguiti dalla correntista, deducendo l’estrema genericità dell’atto di citazione che di riflesso avrebbe comportato la necessaria genericità della conseguente eccezione di prescrizione, per cui, avendo i versamenti natura normalmente ripristinatoria, il termine decennale della prescrizione decorre dalla chiusura del conto.

Sul punto va evidenziato che non è stata da subito pacifica la circostanza relativa alla chiusura o meno del conto n. xxx; invero mentre dall’atto di citazione è emerso che l’attore lamentava un saldo negativo alla data del 31.12.2011 qualificandolo quale “saldo finale passivo”, con ciò facendo ritenere che si trattasse di un conto chiuso, di contro la banca ha fin da subito eccepito l’inammissibilità della domanda di ripetizione, in quanto alla data della notifica dell’atto di citazione, il conto era aperto al 31.05.2016 con il saldo passivo di euro 3.519,49, offrendo relativa documentazione sul punto.

Del resto, gli aggiornamenti documentali sopravvenuti in corso di causa, ed offerti in deposito da parte di entrambe le parti, hanno altresì acuito la problematica relativa all’effettiva chiusura del conto.

Infatti, parte attrice, che ha introdotto il giudizio nel 2016, ha prima dedotto nell’atto introduttivo il saldo che il conto corrente, a suo dire, avrebbe presentato nel 2011, lasciando intendere l’avvenuta chiusura del conto medesimo a quella data, per poi depositare, in corso di giudizio, un estratto conto del 2012, a riprova della circostanza che il conto non era stato chiuso nel 2011.

Ciò dimostra che parte attrice, all’atto dell’introduzione del giudizio, avrebbe potuto agevolmente dedurre che il conto era attivo almeno fino al 2012, circostanza che non poteva non essergli nota, stante il potere di disposizione sul conto corrente.

Del resto, in corso di giudizio, parte convenuta, ha addirittura dimostrato che il conto era ancora attivo nel 2016, per altro in data successiva all’introduzione del giudizio.

In particolare, la banca ha da subito eccepito l’inammissibilità della domanda di ripetizione proprio per la mancanza del presupposto della preventiva chiusura del conto.

La Banca ha altresì evidenziato che parte attrice non ha prodotto i singoli contratti di conto corrente e di affidamento, mancando la documentazione relativa al contratto di accensione del c/c n. xxx, il riepilogo competenze del quarto trimestre 2004 e del secondo trimestre 2009, i riassunti scalari del secondo trimestre 2009, di tutto l’anno 2010 e di tutto l’anno 2011.

Invero anche la disposta consulenza ha confermato la predetta carenza documentale che si è tradotta nelle difficoltà incontrate dal periodo nella ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, sia con riguardo al dubbio arco temporale della durata del contratto, avendo il consulente effettuato una rideterminazione sulla base degli estratti presenti fino al 2011, sia con riguardo alla verifica della conformità dei tassi applicati, avendo potuto operare solo presuntivamente, in quanto la mancanza del contratto non ha consentito la verifica della c.d. usurarietà originaria delle condizioni (cfr pag 37 relazione peritale).

Sul punto va precisato che incombe sul correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla Banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa che scaturiscono dalla nullità di determinate clausole contrattuali.

Tale onere probatorio non può ritenersi assolto dal correntista, in mancanza della produzione in giudizio del contratto di accensione del conto corrente ovvero di numerosi estratti conto da cui evincere i dedotti indebiti pagamenti.

Infatti, anche in difetto della produzione del contratto, il ricorso a pratiche anatocistiche poteva emergere chiaramente dall’esame degli estratti di conto corrente, tuttavia anch’essi carenti in punto di allegazione di parte attrice.

Anche quanto alle contestazioni relative alla c.m.s., il Tribunale rileva che la mancata produzione in atti dei contratti di conto corrente esclude in radice la possibilità di computare le somme che, in costanza di essi, siano state addebitate alla correntista a titolo di commissione di massimo scoperto.

Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), l’ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.

Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.

In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell’istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).

Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).

Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto: posto, infatti, che, sino ad un recente passato non vi era alcuna definizione normativa della fattispecie, affermatasi nella prassi creditizia ed evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca.

La commissione di massimo scoperto è stata infatti diversamente definita o individuata, limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse, come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento.

Da tale diversità di natura e giustificazione è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della commissione, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo.

Anche con riguardo all’usura, la doglianza attorea si è rivelata generica, e non dimostrata, non avendo l’istante depositato effettuato contestazioni specifiche

Alla luce dei principi e delle considerazioni dinanzi svolte, va evidenziato che la domanda di ripetizione trova ostacolo nelle emergenze documentali che hanno avvalorato l’ipotesi della mancata chiusura del conto alla data della proposizione della domanda.

La pretesa deve ritenersi infondata, inoltre anche per l’ulteriore assorbente ragione che, all’esito del giudizio e del disposto accertamento contabile, risulta essere stata accertata in ogni caso una ragione di credito in capo alla convenuta nei confronti della parte attrice, anche nel caso in cui il conto fosse stato chiuso al 2011.

Infatti, non va sottaciuto che, relativamente al conto corrente n. 117, pur a seguito dei ricalcoli eseguiti dal CTU, è emerso un credito della banca comunque decisamente incompatibile con le pretese attoree.

Inoltre, per esigere la restituzione di un eventuale importo, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che, all’atto della chiusura del conto corrente in esame, essa avesse realmente versato alla banca le competenze illegittime da quest’ultima contabilizzate. Infatti, come chiarito da un recente arresto della S.C. (cfr. Cass. Civ. n. 798/13), l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice nulla ha dedotto o provato.

Inoltre, ove realmente il correntista avesse pagato tali importi, avrebbe agevolmente potuto offrire prova documentale dei versamenti eseguiti.

Anche le domande di mero accertamento non possono ritenersi fondate alla luce delle carenze documentali sopra evidenziate e delle risultanze della ctu contabile fondate su una ricostruzione meramente presuntiva e parziale, stante l’incertezza sulla durata del contratto.

Quanto infine alla domanda di risarcimento dei danni, pure proposta dall’attrice va evidenziato che la stessa è stata oggetto di specifica rinuncia in comparsa conclusionale con la conseguenza che non è più parte del *thema decidendum* in questa sede.

Per tutte le ragioni sopra esposte le domande attoree vanno rigettate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, anche alla luce delle risultanze della CTU, che hanno comunque condotto alla conclusione che la banca risulti creditrice, nei confronti del correntista, anche all’esito dei disposti accertamenti contabili.

Infine, a norma dell’art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della parte attrice, dal momento che il giudizio ha comunque condotto ad accertare l’esistenza di una consistente ragione di credito in capo alla parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Nola, I Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta le domande, di ripetizione di indebito e di accertamento negativo, proposte dall’attrice; condanna l’attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in € 7.795,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge;

2) pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da decreto in corso di causa.

Così deciso in Nola 21.04.2022

**Il Giudice**

dott. Lucia Paura

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***